REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori;

BIANCOSPINO DANILO Presidente

MORONI RICCARDOMARIA Relatore

BOTTERI GIACOMO LORENZO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4590/2018
spedito il 06/09/2018
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRES-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2014

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
proposto dai ricorrenti:
(...)

difeso da:

(...)

difeso da:

(...)

Con atto pervenuto presso questa Commissione (R.G.R. n. 4590/18) la ricorrente (...) in liquidazione propose ricorso contro l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - in relazione ad addebiti tributari per l'anno 2014, avendo lo stesso Ufficio contestato l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per gli anni 2013 e 2014 oltre ad aver riscontrato la mancata dichiarazione di operazioni attive, anche se fatturate e riscontrabili dall'analisi dei registri iva.

La ricorrente contestò l'operato dell'Agenzia, eccependo principalmente il difetto di delega di firma; carenza di motivazione; mancato assolvimento dell'onere della prova ed effettività del rapporto commerciale.

L'Agenzia contro deduce ritenendo pienamente legittimo il proprio operato ed Insistendo nella pretesa, eccependo in via pregiudiziale, **la inammissibilità del ricorso per tardività in violazione dell'art. 21 del dlgs n. 546/92, in quanto a fronte della notifica dell'atto avvenuta in data 12.1.2018, il ricorso venne spedito in data 7.6.2018.**

Pur tenendo conto dell'ampliamento del termine **avendo la società presentato formale istanza di accertamento con adesione, la stessa richiesta risultò palesemente dilatoria dal momento che**

la società procrastinò il contraddittorio fino al mese di Maggio 2018 senza addurre alcuna argomentazione a sostegno della stessa istanza e dichiarando di non avere disponibilità di documentazione utile, facendo emergere una volontà dilatoria, senza alcuna intenzione di concludere.

Nel prosieguo, in merito alla carenza di motivazione, l'Ufficio precisò che l'atto impugnato contiene in modo esaustivo gli elementi essenziali che lo determinarono, così come stabilito dall'alt. 7 della L. n. 212/2000 ed altri, assolvendo in pieno all'obbligo motivazionale ivi prescritto.

Infine per quanto al mancato assolvimento dell'onere della prova, venne precisato che una volta che l'A.F. contesti la deducibilità di costi documentati da **fatture riconducibili ad operazioni Inesistenti**, l'onere di fornire la prova contraria a tale assunto grava sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21953/2007.

Per le altre contestazioni/eccezioni, le parti si riportano agli atti depositati ed alle argomentazioni e giurisprudenza in essi contenuti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi.

La trattazione del ricorso avviene in Camera di Consiglio ed al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore, il Collegio decide come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

(art. 36 C.4 dlgs n. 546/92)

Il Collegio così riunito esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.

La Commissione osserva che la questione determinante ed assorbente ai fini del decidere, portata alla sua attenzione riguarda **l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia, per tardività del ricorso, essendosi rivelata l'istanza di accertamento con adesione presentata dalla società ricorrente una mera scusa dilatoria al fine di procrastinare senza alcuna giustificazione i termini per la presentazione dei ricorso.**

Giova in tal senso ricordare la già richiamate sentenza della CTR del Veneto n. 154/22/2011, laddove affermò che oltre alla forma ci vuole la sostanza, vale a dire la reale e concreta intenzione di avviare un dialogo con l'Ufficio per giungere a una revisione della pretesa fiscale; l'istanza di accertamento con adesione prodotta dalla parte all'Ufficio per meri fini dilatori e non seguita da alcun tentativo effettivo di adesione, è assolutamente ininfluente ai fini della sospensione dei termini di impugnazione.

Tale comportamento si pone in aperto contrasto con la regola sancita dal legislatore nell'art. 10 della L. n. 212/2000, che vuole i rapporti tra contribuente e Agenzia improntati ai principio della collaborazione e della buona fede, oltre a denuncia una situazione di disparità di trattamento rispetto a coloro che, impugnando direttamente gli atti tributari, senza istanza di adesione, hanno termini più

ridotti per ricorrere.

Nel caso qui trattato **la società ha svuotato di ogni significato l'istanza riferita all'istituto invocato e la finalità per la quale il legislatore ha inteso concedere al contribuente il vantaggio della sospensione dei termini dì impugnativa**; **non è richiesto, né è sufficiente che il contribuente presenti una istanza solo formalmente denominata istanza di accertamento con adesione per vedersi attribuita dalla legge la sospensione dei termini, ma occorre invece che lo stesso dia contenuto concreto, reale ed effettivo alla istanza, dimostrando con comportamenti fattivo di avere la volontà di avviare per lo meno un dialogo con l'A.F..**

Alla suddetta sentenza della CTR del Veneto seguì quella della **CTP di Treviso n. 73/8/2012**, che affermò che il suddetto comportamento configura un abuso del diritto per violazione del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 10 della I. n. 2J.2/2000, con conseguente inammissibilità del ricorso, essendo stato presentato oltre i termini di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 546/1992, essendo necessario valutare l'effetto sospensivo dell'istanza ex post e non ex ante, tenuto conto del comportamento concludente del contribuente/ricorrente.

Ad abundantiam, si osserva altresì che la società ricorrente non forni alcuna prova contraria atta a contrastare quanto accertato dall'Agenzia in merito ai costi derivanti da fatture emesse per operazioni inesistenti, onere questo posto espressamente a suo carico, pertanto quanto accertato in merito a ciò rimase incontestato.

Quanto sopra esposto **comporta la inammissibilità del ricorso**, stante la sua palese infondatezza, assorbita ogni altra questione, sia di diritto che di merito, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cassazione n. 9936/2014).

Pertanto le considerazioni che precedono sono assorbenti e rendono irrilevante ogni altra eccezione sia di diritto che di merito, quindi alla luce di quanto sopra esposto ed allo stato dei fatti, null'altro emergendo e nessun altro atto risultando, il collegio ritiene di non poter aderire alle ragioni addotte dalla ricorrente, quindi dichiara inammissibile. Il ricorso e comunque nel merito infondato, con conseguente conferma dell'atto impugnato; l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 9.700,00, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano dichiara inammissibile 11 ricorso e comunque nel merito infondato.

Condanna parte ricorrente ai pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 9.700,00.

Così deciso in Milano il 21 ottobre 2019.

Depositata in Segreteria il 27 gennaio 2020.